

Pubblicato il 17/02/2023

N. 02866/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06302/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6302 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, N. 333-B/12D.3.19/5429, del 13.03.2019, con il quale è stato dato <<avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019>>, anche nella parte in cui ha disposto che la verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e d), del D.P.R. 335/1982, è effettuata nei confronti degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, in particolare nella parte in cui ha dato attuazione all'art. 11, comma 2 bis del D.L. 135/2018, disponendo di procedere alla attività di verifica di cui alle lettere b) e c) del citato comma 2 bis allo scopo di individuare i soggetti in possesso, alla data del 01.01.2019, dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 335/1982 e in particolare quelli di cui al comma 1 della norma citata, come attuato dal Regolamento del Ministro dell'Interno n. 103/2018 che ha fissato il limite d'età di ventisei anni per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, modificando i requisiti richiesti dal bando di concorso che prevedeva il compimento degli anni trenta quale limite di età per la partecipazione alla selezione concorsuale;

2. della Tabella B allegata al Decreto di cui al numero 1 che precede;

3. della Tabella C allegata al Decreto di cui al n. 1 che precede;

4. del Decreto impugnato al n. 1 che precede laddove ha stabilito che con successivo Decreto sarebbero stati convocati i soggetti in possesso dei requisiti per il prosieguo delle fasi selettive, facendo applicazione del nuovo stringente requisito d'età;

5. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, N. 333-b/12d.3.19/9691 del 19.04.2019 e dei relativi Allegati n. 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante, il quale, richiamato il Decreto di cui al punto 1 che precede, ha individuato gli aspiranti – indicati per codice identificativo negli elenchi allegati – da destinare al prosieguo delle prove selettive e specificamente da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 335/1982, con esclusione del ricorrente;

6. Di tutti gli atti e provvedimenti comunque recanti la determinazione dell'Amministrazione di esclusione del ricorrente dai procedimenti di reclutamento di cui al Bando di Concorso per allievo agente della Polizia di Stato del 18.05.2017;

7. di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati;

b) l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo dell'iter selettivo e ad essere convocato per l'espletamento delle prove d'efficienza fisica e, per il caso di loro superamento, alle successive verifiche di idoneità;

c) la disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lett. e n. 1 del D.Lgs. 95/2017, dell'art. 6 del D.P.R. 335/1982, dell'art. 1 del D.M. 103/2018 e dell'art. 11, c. 2 bis del D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019, per contrasto con la direttiva 78/2000 e con la normativa di recepimento di cui al D.L. 216/2002;

d) l'istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale - che sollevata espressamente con il ricorso:

- dell'art. 1, comma 1, lett. e n. 1 del D.Lgs. 95/2017, dell'art. 6 del D.P.R. 335/1982, dell'art. 1 del D.M. 103/2018 e dell'art. 11, c. 2 bis del D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 51, e 97

della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza e non discriminazione, nonché per contrasto con l'art. 14 CEDU in combinato con l'art. 117 Cost.;

- dell'art. 11, c. 2 bis, del D.L. 135/2018, convertito con L. 12/19, per contrasto con l'art. 77 della Costituzione e violazione del principio di omogeneità;

- dell'art. 1, comma 1, lett. e n. 1 del D.Lgs. 95/2017 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega con riferimento alla L. 124/2015;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/9/2019:

1. Decreto del Ministero dell'Interno, n. 333-B/12D.3.19, del 6 giugno 2019, contenente convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato - assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

2. Elenco dei <<convocati>> del 16 luglio 2019;

3. Decreto del Ministero dell'Interno, n. 333_B/12D.3.19/23922, del 12.08.2019, pubblicato il 13.08.2019, con il quale è stato approvato:

- Elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'All. 1 al Decreto sub n. 3;

- Elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'All. 2;

4. Allegati indicati ai nn. 1 e 2 al Decreto che precede sub n. 3;

6. ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/10/2019:

1. del giudizio di <<non idoneo>> adottato dalla <<Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici>>, relativamente alla <<Assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami” - del 26 maggio 2017>>, giudizio conosciuto il 23.07.2019, recante il seguente motivo: <<-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003 n. 198>>;

2. di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto del Capo della Polizia del 07.05.2019, nonché dal Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Servizio Operativo Centrale di Sanità della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato - o da altro organo all'uopo deputato - e precisamente:

- degli accertamenti effettuati mediante eventuale somministrazione di test, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica della ricorrente;

- delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità;

3. del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione della stessa dal concorso-selezione indicata, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione;

4. Per quanto occorrente, del Bando di concorso nonché delle

<<Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei soggetti interessati all'assunzione di 1.851 allievi agenti della polizia di stato ... >>, di cui al Decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15.03.2019, nella parte in cui è stabilito che <<In ambito neuropsichico, vengono considerate causa di non idoneità, oltre alle imperfezioni ed infermità riportate al punto 8 della tabella 1 allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198, le fattispecie riconducibili al punto 15 della medesima tabella.>> (pag. 10);

5. di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati,

per l'annullamento

del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio alle ipotesi di inidoneità previste nella allegata Tabella 1, n. 15,

nonché per il riconoscimento

in capo all'odierna ricorrente, del diritto a partecipare al prosieguo della procedura selettiva con invio della stessa a sostenere gli accertamenti per la verifica del possesso della idoneità attitudinale.

Visti il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO CHE

- la sig.ra -OMISSIS- riferisce di aver partecipato alla selezione indetta con Decreto del Ministero dell'Interno, n. 333- B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017,

per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, con complessivi 893 posti per i cittadini italiani, poi aumentati a 1.182 con Decreto del Capo della Polizia del 23.10.2017 e di essersi collocata nella graduatoria della prova scritta con punteggio non utile per poter sostenere le ulteriori prove selettive;

- con Decreto del 28.05.2018 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso e sono stati dichiarati i vincitori e con successivo Decreto del Ministero dell'Interno, n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019 è stato dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione, contestualmente disponendo nei confronti della PA di procedere alla attività di verifica al fine di individuare i soggetti in possesso, alla data del 01.01.2019, dei requisiti previsti dall'art. 6 del d.P.R. 335/1982. Con Decreto del Ministero dell'Interno, n. 333-b/12D.3.19/9691 del 19.04.2019, la PA ha individuato gli aspiranti destinati al prosieguo delle prove selettive, ma non ha indicato la sig.ra -OMISSIS- nei predetti elenchi, risultando così esclusa dalla selezione e dall'ammissione alle fasi successive della stessa (per la carenza del requisito dell'età);

- pertanto con ricorso introduttivo ha impugnato i suddetti provvedimenti denunciando la illegittimità degli stessi per vizi propri per violazione di legge, stante il mancato accertamento della professionalità richiesta, l'assenza di garanzia dell'imparzialità nelle modalità di svolgimento e il mancato rispetto della previsione che statuisce il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine indicato nel bando. La ricorrente ha censurato altresì l'illegittimità derivata dei provvedimenti per incostituzionalità delle disposizioni impugnate e per contrasto con le normative sovranazionali, in quanto la sopravvenuta normativa nazionale avversata di cui all'art. 11, comma 2 bis del d.l. 135 del 2018, conv. con la legge n.12 del 2019 sarebbe direttamente disapplicabile per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con la Direttiva 78/2000, anche alla luce dell'assenza di apprezzabili obiettivi di diminuzione dell'età, dell'irragionevolezza delle norme che avrebbero determinato l'applicazione retroattiva dei nuovi requisiti di partecipazione alla selezione, e della lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, considerato il rilevante lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della graduatoria e la modifica normativa. Peraltro i provvedimenti impugnati minerebbero la libertà di accesso al lavoro con l'introduzione di irragionevoli limitazioni, negando il diritto in capo a tutti di pari accesso ai pubblici uffici ex art. 51 Cost.; inoltre sarebbero illegittimi per violazione dell'art. 77 Cost. posto che la modifica operata in sede di conversione dell'art. 11 del c. 2 bis sarebbe estranea all'ambito del provvedimento di riferimento e non connessa a presupposti di necessità e urgenza. La ricorrente ha denunciato altresì l'eccesso di delega nella misura in cui l'art. 8 L. 124/2015 avrebbe consentito di apportare modifiche alla disciplina del reclutamento in base ai criteri del merito e della professionalità e non in base all'età che si porrebbe al di fuori di una valutazione meritocratica. Infine l'aver stabilito solo successivamente al bando di concorso il nuovo limite d'età comporterebbe la violazione del principio di predeterminazione dei criteri con cui opera la PA e dell'art. 97 Cost.;

- si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno intimato in resistenza, con comparsa di stile;

- con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, disponendo altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti utilmente nell'elenco degli ammessi, con notifica per pubblici proclami. Tale adempimento è stato eseguito come risulta da documentazione depositata in

atti;

CHE

- con atto recante motivi aggiunti la sig.ra -OMISSIS- ha insistito sulle domande proposte ed ha impugnato il decreto con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica, nonché il decreto con il quale è stato approvato l'elenco generale degli aspiranti risultanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 c. 2-bis e l'elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al Corso di formazione ed ha allegato argomentate e articolate censure sulla illegittimità degli atti gravati; in particolare ha riferito di non essere stata inserita, nelle more del giudizio, neanche con riserva in uno dei due elenchi di candidati ammessi ed ha dedotto motivi di illegittimità derivata;

CHE

- con ulteriore atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha riferito che, in esecuzione della predetta ordinanza n.-OMISSIS-, è stata convocata per sostenere le prove di efficienza fisica e che la Commissione preposta per gli ulteriori accertamenti psico fisici ha espresso il giudizio di inidoneità (per <<-OMISSIS->>), provvedimento impugnato con il gravame e ritenuto illegittimo in quanto i presunti <<-OMISSIS- >> come peraltro la presunta <<-OMISSIS- >> non risulterebbero comprese tra le cause di non idoneità psichica indicate al citato n. 8. della Tabella 1, tanto meno i <<-OMISSIS->>. Le cause di non idoneità indicate nel punto n. 8 sarebbero completamente diverse dalle caratteristiche, presuntivamente riscontrate nella ricorrente, ritenute e trattate quali cause d'esclusione dalla selezione. Peraltro tale giudizio risulterebbe contrastante con quanto certificato a seguito di visita specialistica presso una struttura sanitaria pubblica riguardo alle condizioni psicopatologiche della ricorrente (relazione della ASL Toscana Nord – Ovest del 28.08.2019, che a seguito della visita psicologica ha concluso con il

giudizio <<un buon equilibrio globale...buon adattamento generale>>); parte ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del giudizio di inidoneità impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso;

- con ordinanza n.-OMISSIS- è stata disposta verifica, incaricando il Policlinico Militare di Roma per accertare la sussistenza o meno della suddetta condizione;

- il Ministero dell'interno ha depositato documentazione tra cui la relazione del Dipartimento competente con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando la incidenza dell'art. 11, comma 2 bis, del d.l. n.135/2018 non su un concorso ancora in essere, bensì su una nuova procedura indetta in modo semplificato per esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, e comunque la coerenza dei nuovi requisiti introdotti dal d.lgs. n.95/2017, trattandosi di una procedura indetta dopo l'introduzione di tali modifiche. Parte resistente ha insistito per la legittimità costituzionale del predetto art.11, comma 2 bis e per la correttezza della procedura di assunzione posta in essere in esecuzione di essa;

- l'Organo verificatore ha depositato in data 3.3.2020 la documentazione relativa agli accertamenti effettuati e la relazione della Commissione medica che ha sottoposto la ricorrente in data 19.2.2020 a videat psichiatrico, giudicandola idonea;

- il Ministero in data 7.4.2021 ha depositato nota con la quale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in quanto a seguito dell'ordinanza n.-OMISSIS- la ricorrente, convocata per sostenere gli accertamenti psicofisici e attitudinali, non li ha superati risultando non idonea, rilevando altresì la mancata impugnazione di tale giudizio di inidoneità;

- con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta la sospensione del giudizio sino alla decisione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità dell'art.11,

comma 2 bis, lett. b), del d.l.n. 135 del 2018 sollevata dalla sezione con ordinanza n.-OMISSIS- (resa nel giudizio RG n.-OMISSIS-);

- la ricorrente ha depositato in data 5.2.2022 dichiarazione di sussistenza di interesse alla decisione del ricorso e dei successivi atti di impugnazione;

- con istanza parte ricorrente, preso atto della restituzione degli atti a questo Tar da parte della Corte Cost. con ordinanza n. 243 del 2021, a seguito della sopravvenienza normativa, ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, atteso il venir meno della causa della sospensione del processo dopo la pronuncia della predetta ordinanza della Corte costituzionale di cui sopra, sussistendo l'interesse della ricorrente alla decisione del ricorso;

- in prossimità dell'odierna udienza il Ministero resistente con memoria ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, stante la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale del concorso e la legittima riscontrata inidoneità della ricorrente, non potendo quest'ultima fare riferimento all'esito positivo della verifica, avente natura ed efficacia interinale e in quanto non idonea non sarebbe interessata dalla normativa di reclutamento disposta dall'art. 260 bis introdotto dalla legge n. 77 del 2020, di conversione in legge con modificazioni del d.l. n. 34 del 2020, con conseguente infondatezza del ricorso e degli atti recanti motivi aggiunti;

-alla pubblica udienza del 12 luglio 2022, previa richiesta di passaggio in decisione da parte del Ministero resistente, la causa è stata trattenuta in decisione e con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 2022 sono stati disposti incumbenti istruttori volti ad acquisire dall'Amministrazione resistente documentati elementi riguardo alla posizione della ricorrente tenuto conto dell'intervenuta verifica con esito positivo, precedente alla sospensione del giudizio sino alla definizione innanzi alla Corte costituzionale avvenuta

con ordinanza n. 243 del 2021, nonché dell'intervenuta procedura di reclutamento disposta in attuazione dell'art. 260 bis del d.l. n. 34 del 2020 che ha autorizzato l'assunzione con le specifiche modalità; indi ha fissato per il prosieguo la odierna udienza pubblica;

-in esecuzione della predetta ordinanza n. -OMISSIS-/2022, con memoria depositata in data 26.12.2022 il Ministero dell'interno ha rilevato che all'udienza del 22 giugno 2020, con ordinanza n. -OMISSIS- è stato sospeso il ricorso sino alla definizione innanzi alla Corte costituzionale delle questioni di costituzionalità dell'art. 11, comma 2-bis, sollevate in ricorsi analoghi, senza assumere alcuna determinazione in ordine all'esito della verifica cui era stata sottoposta la ricorrente ed ha rilevato che in assenza di una pronuncia cautelare in tal senso, la posizione della ricorrente "rimane tuttora quella di esclusa dalla procedura di reclutamento, in quanto la stessa non ha terminato l'iter accertativo dell'idoneità al servizio di polizia". Indi ha chiesto: - la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la ricorrente ha ottenuto il bene della vita invocato con tale atto, ovvero la convocazione agli accertamenti psicofisici ed attitudinali al servizio di polizia (cfr. Tar Lazio, Roma, sentenza n. 13591/2022); - il rigetto della successiva impugnazione del giudizio di inidoneità psico-fisica, avvenuta con atto di motivi aggiunti, perché infondato alla luce delle argomentazioni già formulate dall'Amministrazione in relazione al giudizio espresso dalla Commissione medica del Dipartimento di P.S., attesa la irripetibilità degli accertamenti concorsuali;

alla udienza pubblica del 7 febbraio 2023, previa richiesta di passaggio in decisione dell'Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta per essere decisa.

TANTO PREMESSO

Il Collegio rileva che – allo stato della definizione del procedimento e tenuto anche conto dell'intervenuta sospensione del giudizio nelle more dello stesso – è opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi al corso, impugnato con il primo atto recante motivi aggiunti, che potrebbero patire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del gravame.

Riguardo alle modalità di integrazione del contraddittorio, la ricorrente è autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo, degli atti recanti motivi aggiunti e degli estremi delle ordinanze adottate nonché della presente ordinanza con l'indicazione dei soggetti controinteressati e che a tale incombenza la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombenza in questione.

Riservata ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio.

Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- autorizza parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- riservata ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio;

- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.